



REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE**

AVVISO PUBBLICO

***PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATIVI***

(SECONDA FASE: CANDIDATURA)

Riferimenti normativi

- Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 17 “Riordino della formazione professionale”;
- Legge 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell’Obbligo di Istruzione;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 : Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
- L.R. 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 104 del 9 agosto 2002;
- art. 14 della L.R. 7 gennaio 2004 n. 1 ”Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004 – 2006 della Regione Puglia” esecutive ai sensi di legge e pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 2 supplemento del 07/01/2004, che ha sostituito l’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale;
- art. 2 della L.R. del 12/05/2006 n. 9 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 57 del 12/05/2006 “Proroga della nomina dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) e disciplina in materia di sospensione e revoca dell’accreditamento delle attività formative”;
- L.R. del 02/11/2006 n. 32 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 143 del 03/11/2006 “Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
- L.R. del 05/12/2011 n. 32 pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 dicembre 2011, n. 191 " Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure

urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.

- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 (Repertorio atti 84/CSR);
- P.O – FSE Puglia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2007/5767 del 21/11/2007 codice CCI 2007ITO5IPO005;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 31 gennaio 2012 di approvazione delle “Linee guida per l’accreditamento degli organismi formativi” della regione Puglia e s.m.i.
- Determinazione Dirigenziale n.1012 del 05-06-2012 (Avviso Pre-candidatura ACCR) - (BURP n.83 del 07-06-12).

1. Finalità del presente avviso

Con il presente Avviso si intende dare prosecuzione ed attuazione rispetto a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31 gennaio 2012 recante: "Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi" e s.m.i, nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.

Il processo di accreditamento, avviato con Avviso Pubblico adottato con determinazione dirigenziale n.1012 del 05-06-2012 , prevede che gli organismi pubblici e privati che intendono accreditarsi devono inoltrare apposita domanda alla Regione Puglia esclusivamente tramite procedura telematica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it.

Gli organismi formativi che hanno già ottenuto il *Codice Pratica* partecipando alla fase di pre-candidatura, hanno accesso diretto alla seconda fase del processo di candidatura disciplinata dal presente Avviso.

2. Destinatari dell'accREDITamento

Possono presentare domanda di accREDITamento gli organismi indicati al paragrafo 2 delle citate "Linee guida per l'accREDITamento degli organismi formativi", ovvero:

1. **Enti pubblici e privati** di qualsivoglia natura giuridica;
2. **Istituti scolastici** di secondo grado, compresi gli istituti paritari, laddove intendano attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale";
3. **Università e Istituzioni AFAM** - Alta Formazione Artistica e Musicale, come singoli organismi a livello regionale.

Ai sensi di quanto previsto dalle suddette "Linee guida", per ottenere l'accREDITamento, i suddetti **organismi** devono soddisfare tutte le condizioni di seguito riportate:

1. avere tra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale (la sussistenza di tale requisito deve essere rilevabile da Statuto, Atto costitutivo, certificazione CCIAA, etc.);
2. essere dotati di un assetto organizzativo trasparente e garantire la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
3. disporre di almeno un'unità locale attrezzata, c.d. "*set-minimo*" di locali in uso esclusivo e non occasionale, nel territorio della Regione Puglia;
4. per gli organismi "esistenti"¹, deve risultare il rispetto dei *valori soglia* riferiti al Criterio D "*Livelli di efficacia ed efficienza delle attività realizzate*", così come definiti nelle schede tecniche allegate alle citate Linee guida per l'accREDITamento degli organismi formativi.

¹ Per Organismi "esistenti" si intendono gli Organismi attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa. Si intendono per Organismi di "nuova costituzione" oltre a quelli di recente costituzione, quelli non accreditati e quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici.

Per gli organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo - fatte salve ulteriori indicazioni rinvenibili sia nel presente avviso, che nella normativa di riferimento - ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO risultano indispensabili gli ulteriori requisiti aggiuntivi riportati nella Tabella A) contenuta nel paragrafo 2.1 delle Linee guida.

Con successivo provvedimento adottato dalla Giunta Regionale, verrà specificata la disciplina di riferimento relativa ai locali aggiuntivi destinati alla didattica di cui al punto g) della suddetta Tabella.

Tutti i requisiti devono essere dimostrabili e comprovabili mediante la produzione dei documenti indicati nell'**ALLEGATO A** del presente Avviso e saranno verificati mediante controlli *on desk* ed in loco.

3. Modalità e termini per la presentazione della domanda di "candidatura"

Gli organismi formativi accedono alla procedura telematica di accREDITAMENTO disponibile sul portale **www.sistema.puglia.it**, nella pagina Formazione Professionale (link attivo sulla barra di navigazione orizzontale grigia), link accREDITAMENTO organismi formativi di sezioni speciali.

La procedura di accREDITAMENTO - presente nella sezione procedura telematica - sarà attiva a partire dalle ore 14.00 del 25 luglio 2012 e sarà supportata da un'apposita guida per la compilazione.

A partire da tale data, decorre il **periodo transitorio di otto mesi** entro il quale gli organismi formativi accREDITATI secondo la precedente normativa devono inoltrare la domanda di accREDITAMENTO secondo la nuova disciplina.

A conclusione della compilazione dei pannelli della procedura telematica, che attribuisce un **CODICE PRATICA** univoco e specifico ad ogni istanza, il Soggetto candidato dovrà

eseguire l'invio a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del file riepilogativo generato dalla procedura all'indirizzo: accreditamento.formazione@pec.rupar.puglia.it.

Soltanto con l'invio del file riepilogativo generato dal sistema firmato digitalmente da parte del/dei Legale/i Rappresentante/i dell'Organismo Formativo, l'istanza di accreditamento sarà considerata completa e potrà quindi essere avviata l'istruttoria della stessa ai sensi del successivo punto 4.

Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Domanda accreditamento – Cod.Pratica xxxx – Denominazione organismo" (il codice è quello assegnato dalla procedura telematica ad ogni pratica ed inviato in automatico via e-mail all'atto della creazione della domanda).

La certificazione della data e dell'ora di inoltro delle istanze sarà attestata ad ogni effetto di legge esclusivamente dal sistema informatico e farà fede ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche.

Per l'assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo si rinvia a quanto sarà indicato nella suddetta *"guida per la compilazione della domanda"*

I soggetti che hanno già completato la procedura di pre-candidatura ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.1012 del 05-06-2012, potranno rientrare nella propria pratica e completare la compilazione dei pannelli aggiuntivi necessari per la richiesta di accreditamento; il CODICE PRATICA dell'istanza sarà lo stesso già conseguito all'esito della pre-candidatura.

Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica è attivo sul portale www.sistema.puglia.it, nella pagina dell'accreditamento, il servizio on-line supporto tecnico.

4. Istruttoria delle domande

La domanda di accreditamento dovrà rispettare le seguenti condizioni a pena d'inammissibilità:

- inserimento di tutte le informazioni nei pannelli della procedura telematica che sarà disponibile sul sito internet di SistemaPuglia., secondo le modalità indicate nella *"guida*

per la compilazione della domanda".

- presenza di tutti i documenti indicati nell'Allegato A del presente Avviso.
- inoltro della domanda di candidatura secondo le modalità previste al punto 3 del presente Avviso.

In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.

Solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione già prodotta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere richiedendo integrazioni, prima dell'adozione del provvedimento di formale esclusione dell'istanza, indicando le modalità ed i termini della documentazione ritenuta integrabile. In caso di mancato perfezionamento della domanda, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità. Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.

Si precisa inoltre che, ai sensi di quanto disposto al par.5.1 delle citate Linee guida e del presente Avviso, si determinerà il **rigetto della domanda di accreditamento** nei seguenti casi:

- a. qualora all'organismo formativo sia stato sospeso l'accreditamento secondo la disciplina previgente, sino alla definizione delle circostanze che hanno determinato la sospensione;
- b. qualora all'organismo formativo sia stato revocato l'accreditamento, anche in vigenza delle precedenti disposizioni, per cause relative ad uno o più punti dell'art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* - o per l'esaurimento del monte crediti (cfr. pag. 25 delle Linee guida - paragrafo 6.2 Revoca, punto 5);
- c. qualora non risultino sussistenti tutti i requisiti prescritti dalle Linee guida e dal presente Avviso;

- d. laddove si verifichi l'impossibilità della Regione di effettuare l'audit, a causa di indisponibilità reiterata da parte dell'Organismo istante.

Nei casi di cui ai punti a) e b), la procedura telematica di accreditamento non consentirà di procedere all'inoltro della domanda.

In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non potrà presentare una nuova domanda prima di un anno a far data dal secondo provvedimento di rigetto.

Qualora un organismo, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stesso come organismo accreditato dalla Regione Puglia incorrerà nel divieto di presentare ulteriori domande di accreditamento.

L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco degli organismi accreditati e non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento.

5. Tempi ed esiti delle istruttorie

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle candidature pervenute tramite la procedura telematica descritta al punto 3, verrà affidata ad un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto dirigenziale e avverrà in ordine cronologico di inoltro della domanda tramite PEC, salvo diverse disposizioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

In esito alla suddetta istruttoria, l'organismo che avrà superato positivamente tale fase è inserito nell'Elenco regionale degli organismi accreditati come di seguito descritto:

a) Organismi accreditati definitivamente

In seguito alla valutazione positiva dell'istanza presentata ai sensi del presente Avviso, agli organismi "esistenti", cioè gli organismi che alla data di pubblicazione del presente avviso risultano essere presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate approvati con D.G.R. 2023 del 29/12/04, con D.G.R. n. 781 del 06/06/06 con D.G.R. 1503 del 28/10/05 e s.m.i., viene rilasciato l'accredito definitivo.

b) Organismi accreditati provvisoriamente

In seguito alla valutazione positiva dell'istanza presentata ai sensi del presente Avviso, agli organismi di "nuova costituzione", compresi quelli non accreditati e/o quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici, è rilasciato un accreditamento provvisorio di durata biennale in attesa della verifica dei requisiti relativi ai livelli di efficacia e di efficienza.

Così come previsto nel paragrafo 5.2 *Monte crediti* delle citate Linee guida agli organismi accreditati in via provvisoria o definitiva, oltre al "pacchetto di ingresso" quantificato in 20 punti, potrà essere attribuito un punteggio (per un massimo di 4.5 punti), secondo i criteri fissati nella Tabella ivi riportata:

Condizioni	Quantificazione
I. Struttura organizzativa	
- Assunzione di personale, con almeno 10 anni di anzianità di servizio, proveniente da Enti che abbiano ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga. Applicabile per ogni dipendente ulteriore rispetto alle figure richieste dalla normativa per l'accredito.	1,5 punti per ogni dipendente TI full time 1 punto ogni dipendente TI part time
- Numero di dipendenti ulteriori rispetto alle figure richieste dalla normativa per l'accredito	1 punto per ogni dipendente a TI full time 0,50 per ogni dipendente TI part time.

Il punteggio in tal modo conseguito, contribuirà a determinare il punteggio complessivo dell'organismo solo quando sarà attivo il "monte crediti".

All'esito della verifica e della valutazione delle istanze pervenute, agli organismi risultati non rispondenti a tutti i requisiti prescritti dalle Linee guida e/o in caso di mancata presentazione della candidatura secondo le disposizioni del presente Avviso, non potrà essere concesso l'accreditamento e pertanto verranno inseriti nell'Elenco regionale degli organismi non accreditati.

Il motivo di esclusione sarà comunicato all'organismo tramite PEC richiamando il requisito non assolto e specificando l'inadempienza.

L'organismo formativo non accreditato potrà presentare una nuova domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

Gli organismi che risulteranno aver presentato una candidatura incompleta/imprecisa, nei casi richiamati al punto 4, potranno essere messi in condizione dall'Amministrazione di perfezionare la propria candidatura. L'amministrazione procederà alla richiesta della documentazione da perfezionare/integrare tramite PEC. In caso di mancato perfezionamento della domanda, entro il termine stabilito dall'Amministrazione nella comunicazione inviata, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

All'esito dell'istruttoria, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, con proprio atto, approverà gli elenchi degli "organismi accreditati" (suddiviso in accreditati provvisori e definitivi) e degli "organismi non accreditati".

Gli elenchi saranno pubblicati con cadenza mensile, salvo diverse disposizioni adottate dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale e riporteranno l'esito della valutazione delle istanze pervenute correttamente tramite PEC e già istruite.

Gli elenchi saranno aggiornati inserendo le pratiche valutate, sia quelle di nuova immissione nella procedura, sia quelle perfezionate in seguito alla richiesta di integrazione dell'Amministrazione. Il database contenente gli elenchi sarà disponibile e pubblicato sul sito di SISTEMA PUGLIA e sui siti istituzionali della formazione professionale e della Regione Puglia

in modo da renderlo accessibile e consultabile in rete. La pubblicazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce unica modalità di notifica.

La data di pubblicazione dell'elenco costituisce termine di decorrenza iniziale per la presentazione di eventuali ricorsi in via amministrativa, da inoltrare da parte del soggetto interessato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

La definizione dei ricorsi avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale degli stessi.

Dalla data della pubblicazione dell'elenco degli organismi accreditati decorrono i termini per la successiva procedura di mantenimento dell'accreditamento.

6. Effetti della disciplina transitoria di cui al paragrafo 8 delle linee guida per l'accreditamento sulle attività in corso di svolgimento o di prossimo affidamento

Secondo quanto previsto dal paragrafo 8 delle citate Linee guida, gli organismi formativi già accreditati in virtù della precedente disciplina che abbiano prodotto istanza di candidatura ai sensi del presente Avviso mantengono l'accreditamento già ricevuto fino alla data del nuovo provvedimento concessorio o di rigetto dell'istanza. Le attività in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno quindi essere concluse a condizione del mantenimento dei pregressi requisiti.

In caso di aggiudicazione di attività successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso e che si protragga oltre gli otto mesi del periodo transitorio è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari (ancorché non già accreditati) di inoltrare domanda di accreditamento degli organismi formativi (Linee guida e presente Avviso) entro lo scadere dei suddetti otto mesi.

7. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari -

Servizio Formazione Professionale - Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo

Dirigente Responsabile: dott.ssa Claudia Claudi

Responsabile del procedimento: Anna Maria Teresa Giganti

8. Ulteriori informazioni

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia in merito alle dichiarazioni che alla documentazione prodotta, sia in ordine alle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.

La rilevazione di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Informazioni aggiuntive sull'avviso potranno essere richieste esclusivamente utilizzando il servizio *Richiedi Info attivo* nella pagina dell'Accreditamento sul portale www.sistema.puglia.it.

9. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". La relativa "**Informativa**" è parte integrante del presente atto e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto istante.